

67 GIU 2018

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione n. 226 del 6 GIU. 2018 del Presidente della Provincia

OGGETTO: *Recupero della sede ferroviaria dismessa Benevento - Stazione di Vitulano - Benevento Acquafredda, adibita ad itinerario turistico. Approvazione schema accordo transattivo con Rete Ferroviaria dello Stato s.p.a.- Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. , per stipula atto definitivo di acquisizione aree e pagamento saldo del prezzo della compravendita pari a € 17.616,51, oltre IVA.*

L'anno duemiladiciotto il giorno 5 del mese di giugno alle ore 13.00 presso la Rocca dei Rettori il Presidente della Provincia, dott. Claudio Ricci, ha adottato la presente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco NARDONE

IL PRESIDENTE

Vista la proposta del Settore Tecnico – Servizio Viabilità 1 e connesse infrastrutture, che testualmente si riporta:

“PREMESSO CHE:

- con contratto locazione con patto di futura vendita del 19.11.2002 RFI concedeva in godimento alla Provincia di Benevento le aree, i fabbricati e le opere d'arte facenti parte del complesso immobiliare costituente i due tratti, non più in esercizio a seguito di variante di tracciato, della linea ferroviaria Napoli-Foggia ricompresi tra le stazioni di Vitulano (Km 109 + 508) e Benevento (Km 102 + 680), per una superficie pari a mq 411.517, comprensivi di mq 930 di fabbricati, nonché fra quelle di Benevento (Km 100 + 500) e Apice (al Km 97 + 063, località Acquafredda) , per una superficie pari a mq 138.750, comprensivi di mq 122 di fabbricati e quindi per una superficie complessiva pari a mq 550.267, per essere destinate ad usi pubblici (pista ciclabile);
- la durata del contratto veniva stabilita in anni 10 a decorrere dalla data di sottoscrizione (periodo 19.11.2002 - 19.11.2012) al canone annuo, determinato sulla base di una stima effettuata dall'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Benevento, di € 46.850,00 oltre I.V.A;
- in base all'art. 6 del Contratto, le Parti si impegnavano reciprocamente a vendere e ad acquistare i terreni e fabbricati oggetto del Contratto, costituenti i compendi immobiliari denominati “NAa004” -tratto stazione di Vitulano-/Benevento- e “NAa003” –tratto Benevento/Apice loc.tà Acquafredda-, stabilendo che tutti i canoni versati alla data del rogito di compravendita sarebbero stati considerati quali acconti sul prezzo di acquisto;
- in data 10.07.2003 si procedeva ad una consegna parziale degli immobili oggetto del Contratto, da RFI alla Provincia, e, mediante verbale redatto contestualmente, si dava atto di

alcune variazioni (sui cespiti consegnati e/o da consegnare) rispetto alle estensioni e alle particelle indicate nel Contratto e veniva altresì stabilito che, alla luce di tali variazioni, il prezzo di vendita sarebbe stato rideterminato “*adottando i medesimi criteri posti alla base della stima effettuata dall’[ex UTE]*” e già allegata al Contratto del 19.11.2002.

- la Provincia di Benevento provvedeva al pagamento dei canoni con mandati di pagamento nn°:
 - 07513 del 28.06.2006 per l’importo di €. 168.660,62
 - 12840 del 09.12.2005 per l’importo di €. 53.409,67
 - 03175 del 20.03.2007 per l’importo di €. 56.220,67
 - 12847 dell’ 11.12.2007 per l’importo di €. 56.220,67
 - 563 del 10.02.2009 per l’importo di €. 56.220,67
 - 2379 del 25.03.2010 per l’importo di €. 56.220,67
 - 707 del 24.01.2011 per l’importo di €. 56.456,86

per un totale di €. 503.409,95 Cinquecentotremilaquattrocentonove/95) pari ad €.419.307,74 +IVA;

DATO ATTO CHE:

- le Ferrovie dello Stato Italiane SpA benché più volte invitata a procedere alla stipula del rogito relativo alla compravendita dei beni oggetto di promessa non ha mai provveduto, tanto da rendere necessario il ricorso all’Autorità Giudiziaria per ottenere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2932 c.c., sentenza sostitutiva del contratto non concluso;
- il Giudizio veniva iscritto al n° di R.G. 4351/14, ed assegnata al Dott. De Luca, con udienza attualmente fissata al 15.3.2018 per la precisazione delle conclusioni.

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di vari incontri tenutisi tra rappresentanti e i legali delle parti è nel frattempo emersa, la possibilità di definire in maniera “*tombale*” il Giudizio ed ogni reciproca pretesa delle Parti relativa ai compensi immobiliari oggetto del Contratto.

RITENUTO:

- pertanto, onde evitare danni economici a carico dell’Ente per interessi sui ritardati pagamenti, doversi procedere alla definizione bonaria della lite mediante un accordo transattivo tra questo Ente e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.;

si propone

1. di approvare lo schema di accordo transattivo tra Provincia di Benevento e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la somma complessiva di €. **21.492,15**, pari a €. 17.616,51 oltre IVA 22% , necessaria al pagamento del saldo del prezzo di compravendita, che verrà corrisposto dalla Provincia in ragione delle quote di proprietà da acquisire:
 - a) **euro 17.838,48**, pari a €. 14.621,70 oltre IVA 22%, in favore di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.;
 - b) **euro 3.653,67**, pari a €. 2.994,81 oltre IVA 22%, in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
3. di dare atto che suddetta somma è stata già impegnata con determina n.2758 del 18/12/2017 nel seguente modo:
 - Cap. n°12244, impegno n.3633, per €.3.653,67;
 - Cap. n° 12244, impegno n.3634, di €. 17.838,47;
 - Cap. n°12244, impegno n.3635, di €.10.338,30.
4. di dare mandato al Responsabile del Servizio Viabilità 1 e connesse infrastrutture, con delega di funzioni di responsabilità gestionale, Ing. Salvatore Minicozzi, di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire, in nome e per conto e nell'interesse dell'Ente Provincia di Benevento alla stipula del rogito di compravendita.

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Visto il T.U. Enti Locali n. 267/2000;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li 29/5/2018

Il Responsabile del Servizio Viabilità 1

P.O. delegata
(Ing. Salvatore Minicozzi)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

li 05/06/2018

Il Responsabile Servizi Amministrativi Finanziari

P.O. delegata
(Dott. Serafino De Bellis)

IL PRESIDENTE

Delibera

le **premesse** formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. di approvare lo schema di accordo transattivo tra Provincia di Benevento e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la somma complessiva di **€. 21.492,15**, pari a €. 17.616,51 oltre IVA 22% , necessaria al pagamento del saldo del prezzo di compravendita, che verrà corrisposto dalla Provincia in ragione delle quote di proprietà da acquisire:
 - a) **euro 17.838,48**, pari a €. 14.621,70 oltre IVA 22%, in favore di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.;
 - b) **euro 3.653,67**, pari a €. 2.994,81 oltre IVA 22%, in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
3. di far gravare la somma complessiva di €. 21.492,15 sul Cap. n°12244 del bilancio 2018;
4. di dare mandato al Responsabile del Servizio Viabilità 1 e connesse infrastrutture, con delega di funzioni di responsabilità gestionale, Ing. Salvatore Minicozzi, di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire, in nome e per conto e nell'interesse dell'Ente Provincia di Benevento alla stipula del rogito di compravendita;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

SCRITTURA PRIVATA

tra

- **Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.**, rappresentata nel presente atto dal Dott. Ruggero Litardi, in virtù di procura conferitagli per Notaio Paolo Castellini di Roma del 30.11.2016 Rep. n. 81987, Raccolta n. 22261 nonché, ai soli fini degli impegni di natura processuale, dall'Avv. Francesco Leggiadro in virtù di procura conferitagli con atto per Notaio Paolo Castellini di Roma del 2.7.2012, Rep. N. 78346/19744, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, n. 1, C.F. e P.Iva 06359501001 (d'ora in avanti anche "FS"),

- **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.**, rappresentata nel presente atto dal Dott. Ruggero Litardi, in virtù di procura conferitagli per Notaio Paolo Castellini di Roma del 30.11.2016, Rep. n. 81984, Raccolta n. 22258 nonché, ai soli fini degli impegni di natura processuale, dall'Avv. Francesco Leggiadro in virtù di procura conferitagli con atto per Notaio Paolo Castellini di Roma del 12.4.2012, Rep. N. 78037/19600, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, n. 1, C.F. 01585570581, P.Iva 01008081000 (d'ora in avanti anche "RFI"), entrambe assistite dall'Avv. Michele Roma;

- da una parte -

e

- **Provincia di Benevento**, con sede in Benevento, Piazza Castello, Rocca dei Rettori, C.F. 92002770623, in persona dell'Ing. Salvatore Minicozzi Responsabile del Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture del Settore Tecnico, con delega di funzioni di responsabilità gestionale, il quale interviene al presente atto in virtù di autorizzazione conferita con Delibera

Presidenziale del _____, n. _____, che in copia si allega sotto la lettera "A", (d'ora in avanti anche la "Provincia"), assistita dall'Avv. Mariano Goglia.

- dall'altra parte -

d'ora in avanti, cumulativamente, le "Parti".

* * *

premesse

1) Con contratto locazione con patto di futura vendita del 19.11.2002 (il "Contratto"), RFI concedeva in godimento alla Provincia numerosi fondi e fabbricati siti nel Comune di Benevento, meglio indicati nel Contratto.

2) In base all'art. 6 del Contratto, le Parti si impegnavano reciprocamente a vendere e ad acquistare i terreni e fabbricati oggetto del Contratto, costituenti i compendi immobiliari denominati "NAa004" e "NAa003", senza che tuttavia venisse fissata alcuna data entro cui concludere l'atto di compravendita.

Quanto al prezzo, questo era stato determinato sulla base di una stima effettuata dall'Ufficio Provinciale di Benevento dell'Agenzia del Territorio, che veniva allegata al Contratto stesso.

I canoni locatizi versati dalla Provincia fino al momento dell'acquisto sarebbero stati imputati in conto prezzo, una volta conclusa la compravendita.

3) In data 10.7.2003 si procedeva ad una consegna parziale degli immobili oggetto del Contratto, da RFI alla Provincia, e, mediante verbale redatto contestualmente, si dava atto di alcune variazioni (sui cespiti consegnati e/o da consegnare) rispetto alle estensioni e alle particelle indicate nel

Contratto.

Col medesimo verbale si stabiliva altresì che, alla luce di tali variazioni, il prezzo di vendita sarebbe stato rideterminato "adottando i medesimi criteri posti alla base della stima effettuata dall'[ex UTE]" e già allegata al Contratto del 19.11.2002.

4) Nell'ottica di un riassetto societario, a seguito dell'atto di scissione parziale RFI/Ferrovie Reale Estate (per brevità FRE), società del Gruppo FS, del 4.8.2006 e dell'atto di scissione totale FRE/Ferrovie dello Stato S.p.A. del 18.5.2007, alcune delle particelle oggetto del Contratto venivano trasferite a Ferrovie dello Stato S.p.A., che subentrava, con efficacia dall'1.6.2007, in tutte le posizioni facenti capo a FRE, divenendo così titolare di tutte le ragioni, diritti ed obblighi già di FRE afferenti le dette particelle.

Di ciò la Provincia prendeva atto con Determinazione Dirigenziale n. 848/06 dell'11.9.2007, comunicata con nota prot. 12482 del 19.11.2007.

5) La Provincia provvedeva nel corso degli anni a corrispondere 9 (nove) annualità di canone, per complessivi € 503.173,64 (cinquecentotremilaquattrocentonove/95), compreso IVA, da scomputarsi sul prezzo di vendita.

6) Con delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 24.5.2011 la denominazione sociale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. veniva modificata in "Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A." (come in premessa, più avanti anche "FS").

Ad oggi, dunque, parte delle particelle dei due complessi immobiliari oggetto del Contratto sono parte di proprietà di FS e parte di proprietà di

RFI.

7) In seguito, non essendosi proceduto alla conclusione del contratto definitivo di vendita, con atto di citazione notificato a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in data 15.9.2014, la Provincia di Benevento conveniva in giudizio le due società, dinanzi al Tribunale di Benevento, chiedendo:

- a) l'emissione di una sentenza ex art. 2932 c.c. che disponesse il trasferimento dei beni oggetto del Contratto;
- b) la condanna delle convenute alla restituzione di canoni locatizi asseritamente pagati "in eccesso" dalla Provincia.

Quanto al punto b), sosteneva la Provincia che i canoni di locazione via via pagati avrebbero, nel tempo, superato il prezzo a cui la Provincia avrebbe dovuto acquistare il complesso immobiliare.

8) La causa (d'ora in avanti il "**Giudizio**") veniva iscritta al n° di R.G. 4351/14, ed assegnata al Dott. De Luca.

9) Si costituivano, mediante comparsa di risposta con domanda riconvenzionale del 23.12.2014, FS ed RFI, le quali si opponevano alla domanda attorea e rassegnavano le seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,

1) *Rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;*

2) *In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il contratto del 19.11.2002 (sub lett. b), fasc. Provincia) si è rinnovato fino al 19.11.2018, e condannare la Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e/o*

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore (a ciascuna nella misura in cui, pro quota, risulteranno rispettivamente titolari dei beni facenti parte del compendio immobiliare), della somma di € 113.850,35, nonché dei successivi canoni fino alla scadenza, oltre interessi e rivalutazione dall'emissione di ciascuna fattura insoluta al saldo;

3) Sempre in via riconvenzionale, in subordine rispetto all'eccezione di prescrizione di cui al par. I, ed in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di cui al par. II.B, accertato e dichiarato il grave inadempimento della Provincia di Benevento descritto in narrativa, rigettare, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., ogni avversa domanda;

4) Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali (15%), Iva e Cpa come per legge".

10) La prossima udienza del Giudizio è attualmente fissata per il 27.2.2019 per la precisazione delle conclusioni.

11) Nel frattempo è emersa la possibilità di definire in maniera "tombale" il Giudizio ed ogni reciproca pretesa delle Parti relativa ai compendi immobiliari oggetto del Contratto.

Le Parti dunque, senza nulla riconoscere e pertanto a soli fini transattivi, hanno manifestato l'intenzione di definire bonariamente la lite di cui sopra ed ogni possibile lite insorgenda, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1965 ss. c.c., alle seguenti

condizioni

Art. 1. Premesse ed allegati.

1.1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del

presente accordo.

Art. 2. Trasferimento dei beni da FS ed RFI alla Provincia.

2.1. Le Parti hanno stabilito di definire il Giudizio in premessa procedendo all'alienazione, da parte di RFI ed FS, in favore della Provincia, delle consistenze dei compendi immobiliari oggetto del Contratto e già consegnate alla Provincia nonché delle ulteriori consistenze non ancora consegnate (di seguito il "**Complesso Immobiliare**"), come indicate nel prospetto riepilogativo che si allega al presente accordo (allegato lettera "B") e come saranno meglio individuate in dettaglio nel contratto di compravendita che verrà stipulato tra le Parti.

Il Complesso Immobiliare è stato dettagliatamente individuato dai tecnici delle Parti, anche a seguito di operazioni di frazionamento e nuovo accatastamento che hanno interessato le particelle originariamente indicate nel Contratto.

2.2. Le Parti si impegnano a stipulare la compravendita, mediante atto rogato dal Segretario della Provincia di Benevento, entro e non oltre il 15/07/2018, a cura e spese della Provincia. Sarà cura della parte più diligente convocare l'altra parte a mezzo raccomandata a/r da inviarsi almeno 10 giorni prima della stipula del rogito. Entro lo stesso termine Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ciascuno per il proprio titolo e per i rispettivi proporzionali diritti di proprietà, si obbligano a depositare la documentazione necessaria alla stipula del rogito: titolo provenienza immobili, certificato di destinazione urbanistica dei terreni, Certificazione Energetica (APE), Planimetrie Catastali dei Fabbricati rilasciate dall'Agenzia del Territorio di Benevento, nonché a rilasciare la

dichiarazione ante 1967 dei fabbricati oggetto della compravendita ;

2.3 Il prezzo di vendita a corpo viene fissato in complessivi € **524.665,79**,
(cinquecentoventiquattromilanovecentodue/10), compreso IVA, di cui :

a) € **503.173,64** compreso IVA già versati con:

- mandato di pagamento n. 7513 del 28.06.2006 dell'importo di € 168.660,62 a favore di R.F.I. S.p.A.;
- mandato di pagamento n. 12840 del 09.12.2005 dell'importo di € 53.409,67 a favore di R.F.I. S.p.A.;
- mandato di pagamento n. 03175 del 20.03.2007 dell'importo di € 56.220,67 a favore di F.R.E. S.p.A.;
- mandato di pagamento n. 12847 del 11.12.2007 dell'importo di € 56.220,67 a favore di F.S. S.p.A.;
- mandato di pagamento n. 563 del 10.02.2009 dell'importo di € 56.220,67 a favore di F.S. S.p.A.;
- mandato di pagamento n. 2379 del 25.03.2010 dell'importo di € 56.220,67 a favore di F.S. S.p.A.;
- mandato di pagamento n. 707 del 24.01.2011 dell'importo di € 56.220,67 a favore di F.S. S.p.A.;

b) € 17.616,51, oltre IVA, pari a complessivi € **21.492,15**
(ventunomilaquattrocentonovantadue/15), a titolo di saldo del prezzo di compravendita, che verrà corrisposto dalla Provincia con la seguente modalità, definita in ragione delle quote di proprietà da alienare:

i) euro 14.621,70, oltre IVA, pari a complessivi € **17.838,48** a mezzo bonifico bancario effettuato in favore di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.,
c/o Unicredit, con valuta

corrispondente al giorno della stipula dell'atto di compravendita;

ii) euro 2.994,81, oltre IVA, pari a complessivi €. **3.653,67**, a mezzo bonifico bancario effettuato in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., c/o Unicredit, con valuta corrispondente al giorno della stipula dell'atto di compravendita.

Detto prezzo è stato ricalcolato e consensualmente fissato in via definitiva, in virtù dei criteri di cui al Contratto e del verbale del 10.7.2003, a seguito delle operazioni di frazionamento, accatastamento e comunque di rideterminazione delle particelle da alienare.

Esso tiene altresì conto dei canoni, di cui alla lett. a) del precedente articolo 2.3, versati dalla Provincia in esecuzione del Contratto.

2.4. Le Parti dichiarano che, dal Complesso Immobiliare oggetto di trasferimento, è stata concordemente esclusa la p.lla 91 del foglio 17 (di mq 810), nonché le p.lle 41, 37, 45, 38, 516, 39 e 43 del foglio 26, in relazione alle quali la Provincia rinuncia a qualsiasi pretesa.

Art. 3. Situazione locatizia di alcune particelle.

3.1. La Provincia, avendo previamente visionato il Complesso Immobiliare oggetto di trasferimento, ed avendo effettuato un'accurata due diligence, prende atto che su alcune particelle si trovano dei fabbricati condotti in locazione da terzi e dichiara di accettare il trasferimento del Complesso Immobiliare nell'attuale stato di fatto e di diritto. Detti immobili saranno dettagliatamente indicati nell'atto di compravendita, ed in ogni caso si specifica sin d'ora che gli immobili condotti in locazione da terzi sono i seguenti:

i) ex fabbricato viaggiatori censito al fg. n.14. p.lla n. 41, sub. 9,

condotto in locazione dalla sig.ra Burriello Angela in virtù di contratto del 3.4.2009, (allegato lettera "C");

ii) casa cantoniera censita al fg. n. 29 p.lla 121, sub. 3 condotta in locazione dalla sig.ra Albero Olimpia in virtù di contratto del 15.7.2009, (allegato lettera "D"), originariamente concluso col sig. Emilio Caliano;

iii) casa cantoniera censita al fg. 17 p.lla 50 sub. 4 condotta in locazione dalla sig.ra Carbone Eurilia in virtù di contratto del 5.1.2010, (allegato lettera "E"), originariamente concluso col sig. Carmine Iacoviello.

3.2. La Provincia, pertanto, per l'effetto della stipula dell'atto di compravendita, subentrerà *ex lege* nei contratti di locazione in corso, e in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, scaturiti e/o scaturendi in virtù dei contratti medesimi.

La Provincia dichiara sin d'ora di accettare tale subentro puramente e semplicemente, senza riserva alcuna, e senza poter avanzare nei confronti di RFI e FS, nonché di ogni altra società del Gruppo FS, alcuna pretesa derivante dai citati rapporti di locazione, in relazione a fatti che dovessero verificarsi o manifestarsi successivamente alla compravendita.

Dunque, ogni questione concernente i rapporti coi conduttori, pregressi alla stipula della compravendita, ricadranno a carico esclusivo di RFI e FS.

Art. 4. Estinzione del Giudizio e pagamento delle spese di lite.

4.1. Il Giudizio di cui al punto 8) delle Premesse sarà lasciato estinguere ex art. 309 c.p.c., rinunciando la Provincia all'azione spiegata e alle domande formulate nel Giudizio.

4.2. RFI e FS corrisponderanno, a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dalla Provincia per il Giudizio e per la presente transazione,

l'importo onnicomprensivo di € 18.500,00 per onorari, € 1.214,00 per spese non imponibili, oltre Iva e Cpa è al netto della ritenuta d'acconto, come per legge, per un totale netto di € 16.754,00.

La somma verrà corrisposta, da FS (fermi i criteri di ripartizione interna nella misura del 50% per ognuna delle società ferroviarie) direttamente all'avv. Mariano Goglia, mediante bonifico bancario da effettuarsi, entro 20 giorni decorrenti dalla stipula dell'atto di compravendita, sul c/c c/o Unicredit – intestato al medesimo avv. Mariano Goglia.

La Provincia espressamente autorizza il pagamento in favore del proprio avvocato, con completa liberazione di responsabilità nei confronti di FS e RFI.

L'avv. Goglia emetterà i conseguenti documenti fiscali richiesti per legge.

4.3. Le Parti, fin da ora, si impegnano in ogni caso a rinunciare e a non porre mai in esecuzione qualsivoglia provvedimento dovesse eventualmente essere emesso nell'ambito o a conclusione del Giudizio.

4.4. Eventuali spese di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ricadranno a carico della Provincia.

Art. 5. Rinunce reciproche.

5.1. Le prestazioni di cui al presente accordo sono e saranno effettuate per mero spirito transattivo, quindi senza che ciò comporti riconoscimento di alcun diritto, ma al solo fine di definire il contenzioso in premessa, evitare ulteriori contenziosi, a tacitazione di ogni richiesta anche risarcitoria, nonché a saldo e stralcio di qualsivoglia reciproca pretesa contrattuale e/o extracontrattuale derivante da tutti i contratti di cui in premessa e/o da tutti i

rapporti intercorsi tra le Parti, collegati e/o connessi ai primi.

5.2. Pertanto, a fronte del regolare adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente accordo, le Parti dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra, e di rinunciare a qualsivoglia diritto, azione o pretesa, contrattuale o extra-contrattuale, fatta valere col Giudizio di cui in premessa, o comunque direttamente e/o indirettamente ricollegabile al Contratto di cui in Premessa e/o ai rapporti comunque intercorsi tra esse, anche se relativi a contestazioni ad oggi non ancora insorte.

5.3. Le suddette rinunce sono estese, da parte della Provincia, anche nei confronti di ogni altra società del Gruppo FS.

Art. 6. Natura novativa della transazione.

6.1. Il presente accordo ha efficacia interamente novativa e, ai sensi dell'art. 1976 c.c., nessuna delle Parti potrà chiederne o ottenerne la risoluzione, ritenendosi le Parti stesse, comunque ed in ogni caso, esclusivamente obbligate alle prestazioni di cui all'odierna transazione, senza alcuna reviviscenza dei pregressi rapporti giuridici.

6.2. Con la stipula dell'atto di compravendita di cui all'art. 2, le Parti danno atto che saranno risolti e cesseranno di avere qualsiasi efficacia il Contratto del 19.11.2002 e il verbale del 10.7.2003.

Art. 7. Dichiarazioni varie.

7.1. Il presente accordo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1352 c.c., potrà essere modificato solo per iscritto, a pena di nullità.

7.2. Le eventuali spese di registrazione e bollo del presente atto saranno a carico esclusivamente di quella delle Parti che, col proprio inadempimento,

avrà determinato la necessità della sua registrazione.

7.3. Ciascuna delle Parti dà atto che la presente scrittura è stata redatta con l'assistenza dei rispettivi legali, che ogni clausola è stata oggetto di specifica trattativa, dovendosi quindi escludere l'applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c.

7.4. Sottoscrivono il presente accordo, anche ai fini della rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13, co. 8, l.prof., gli Avv.ti Michele Roma e Mariano Goglia.

Art. 8. Foro competente.

8.1. Per qualsiasi controversia inerente la presente conciliazione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Benevento.

Luogo, Data

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Dott. Ruggero Litardi

Dott. Ruggero Litardi

Avv. Francesco Leggiadro

Avv. Francesco Leggiadro

(ai soli fini degli impegni di natura processuale) (ai soli fini degli impegni di natura processuale)

Avv. Michele Roma

Provincia di Benevento

Ing. Salvatore Minicozzi

Avv. Mariano Goglia

Allegati:

"A" Delibera Presidenziale n. del

"B" Prospetto riepilogativo delle p.lle da alienare.

"C" contratto di locazione del 03.04.2009 - Sig.ra Burriello Angela;


"D" contratto di locazione del 15.07.2009 - Sig.ra Alberio Olimpia;

"E" contratto di locazione del 05.01.2010 - Sig.ra Carbone Eurilia;

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Franco Nardone)



IL PRESIDENTE

(Dr. Claudio Ricci)



N. 1934 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

BENEVENTO

9 GIU 2018

~~IL MESSO~~

~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
~~FRANCO NARDONE~~

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Nardone

IL SEGRETARIO GENERALE



Si dichiara che la suesata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dall'art. 32, comma 5, della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal _____

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi n. 134 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li _____

IL RESPONSABILE SERV. AA. GG.

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per

SETTORE _____
SETTORE _____
SETTORE _____
Revisori dei Conti

il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____